



Roma, 13 dicembre 2019

COMUNICAZIONE

ENTRATA IN VIGORE DEL REG. (UE) N. 2017/625: NUOVE REGOLE DI COMPILAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI IMPORTAZIONE (MESSAGGIO IM) PER I CERTIFICATI SANITARI/VETERINARI RILASCIATI DAL MINISTERO DELLA SALUTE

Nell'ambito delle attività condotte per lo Sportello Unico Doganale, si comunica che, per effetto dell'entrata in vigore del Reg. (UE) n. 2017/625 (*relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari*), **a partire dal 14 dicembre p.v.**, il Ministero della Salute effettuerà un cambio di utilizzo dei propri sistemi informativi per il rilascio di taluni certificati sanitari/veterinari necessari per l'adempimento delle formalità doganali.

In particolare, con riferimento ai procedimenti di competenza dei costituendi Posti di Controllo Frontalieri (ex uffici USMAF), le seguenti tipologie di certificati sanitari:

- **Documento comune di entrata (DCE) per l'importazione di prodotti vegetali destinati all'alimentazione umana** (tipo documento "C678"),
- **Autorizzazione/Nulla Osta per l'importazione di materiali a contatto con alimenti** (tipo documento "02CS"),

attualmente gestiti tramite l'applicativo informatico nazionale NSIS-USMAF, saranno rilasciati tramite l'applicativo unionale TRACES-NT (*TRAde Control and Expert System – New Technology*).

Con riferimento ai procedimenti di competenza dei costituendi Posti di Controllo Frontalieri (ex uffici PIF), le seguenti tipologie di certificati veterinari:

- **Documento comune di entrata (DCE) per l'importazione di prodotti vegetali-mangimi** (tipo documento "C678");
- **Documento veterinario comune di entrata (DVCE) conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 136/2004, utilizzato per i controlli veterinari sui prodotti** (tipo documento "N853");
- **Documento veterinario comune di entrata (DVCE), conforme alle disposizioni del regolamento (EC) n. 282/2004, utilizzato per i controlli veterinari degli animali vivi** (tipo documento "C640"),

attualmente gestiti tramite l'applicativo informatico unionale TRACES (*TRAdE Control and Expert System*), saranno rilasciati tramite l'applicativo unionale TRACES-NT.

Nulla cambia per le altre tipologie di certificati oggetto di scambio nell'ambito dello Sportello Unico Doganale/Ministero della Salute.

Tanto premesso, per quanto attiene alle dichiarazioni d'importazione che prevedano l'inserimento nella casella 44 dei certificati sopra elencati, il cambiamento degli applicativi informatici comporterà, a partire dal 14 Dicembre 2019, l'introduzione di nuove regole di compilazione come di seguito illustrate.

Regole di compilazione della casella 44 del DAU per i certificati sanitari/veterinari rilasciati dal Ministero della Salute a partire dal 14 Dicembre 2019:

- Il Documento comune di entrata (DCE) per l'importazione di prodotti vegetali destinati all'alimentazione umana assume la nuova denominazione "**Documento sanitario comune di entrata per i mangimi e gli alimenti di origine non animale (DSCE-D)**, di cui all'allegato II, parte 2, sezione D, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)", e deve essere riportato come segue:
 - o Sottocampo "tipo documento": **C678**;
 - o Sottocampo "paese di emissione": codice ISO del paese unionale di emissione, ad esempio IT;

- Sottocampo "anno di emissione": anno di emissione nel formato AAAA;
 - Sottocampo "identificativo": stringa di lunghezza di 13 caratteri ("XXXXX.1234567") composta da:
 - XXXXX - sigla che indica la tipologia del certificato: **CHEDD**;
 - numero del certificato (fisso di 7 cifre con eventuali zeri iniziali)
 - Sottocampo "quantità riferita al documento": quantità che si intende dichiarare;
 - Sottocampo "unità di misura riferita al documento": unità di misura della quantità che si intende dichiarare (KGM o TNN).
- **L'Autorizzazione/Nulla Osta per l'importazione di materiali a contatto con alimenti, deve essere riportato come segue:**
- Sottocampo "tipo documento": **02CS**;
 - Sottocampo "paese di emissione": codice ISO del paese unionale di emissione, ad esempio **IT**;
 - Sottocampo "anno di emissione": anno di emissione nel formato AAAA;
 - Sottocampo "identificativo": stringa di lunghezza di 13 caratteri ("XXXXX.1234567") composta da:
 - XXXXX - sigla che indica la tipologia del certificato: **CHEDD**;
 - numero del certificato (fisso di 7 cifre con eventuali zeri iniziali).
 - Sottocampo "quantità riferita al documento": quantità che si intende dichiarare;
 - Sottocampo "unità di misura riferita al documento": unità di misura della quantità che si intende dichiarare (KGM o TNN).

- Il Documento comune di entrata (DCE) per l'importazione di prodotti vegetali-mangimi assume la nuova denominazione **“Documento sanitario comune di entrata per i mangimi e gli alimenti di origine non animale (DSCE-D), di cui all'allegato II, parte 2, sezione D, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)”** e deve essere riportato come segue:
 - Sottocampo “tipo documento”: **C678**;
 - Sottocampo “paese di emissione”: codice ISO del paese unionale di emissione, ad esempio **IT**;
 - Sottocampo “anno di emissione”: anno di emissione nel formato **AAAA**;
 - Sottocampo “identificativo”: stringa di lunghezza di 13 caratteri (“**XXXXX.1234567**”) composta da:
 - **XXXXX** - sigla che indica la tipologia del certificato: **CHEDD**;
 - numero del certificato (fisso di 7 cifre con eventuali zeri iniziali).
 - Sottocampo “quantità riferita al documento”: quantità che si intende dichiarare;
 - Sottocampo “unità di misura riferita al documento”: unità di misura della quantità che si intende dichiarare (**KGM** o **TNN**).

- Il Documento veterinario comune di entrata (DVCE) conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 136/2004, utilizzato per i controlli veterinari sui prodotti, assume la nuova denominazione **“Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)”** e deve essere riportato come segue:
 - Sottocampo “tipo documento”: **N853**;
 - Sottocampo “paese di emissione”: codice ISO del paese unionale di emissione, ad esempio **IT**;

- Sottocampo “anno di emissione”: anno di emissione nel formato AAAA;
 - Sottocampo “identificativo”: stringa di lunghezza di 13 caratteri (“XXXXX.1234567”) composta da:
 - XXXXX - sigla che indica la tipologia del certificato: **CHEDP**;
 - numero del certificato (fisso di 7 cifre con eventuali zeri iniziali).
 - Sottocampo “quantità riferita al documento”: quantità che si intende dichiarare;
 - Sottocampo “unità di misura riferita al documento”: unità di misura della quantità che si intende dichiarare (KGM o TNN).
- Il Documento veterinario comune di entrata (DVCE), conforme alle disposizioni del regolamento (EC) n. 282/2004, utilizzato per i controlli veterinari degli animali vivi assume la nuova denominazione **“Documento sanitario comune di entrata per gli animali (DSCE-A) di cui all'allegato II, parte 2, sezione A, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)”** e deve essere riportato come segue:
- Sottocampo “tipo documento”: **C640**;
 - Sottocampo “paese di emissione”: codice ISO del paese unionale di emissione, ad esempio IT;
 - Sottocampo “anno di emissione”: anno di emissione nel formato AAAA;
 - Sottocampo “identificativo”: stringa di lunghezza di 13 caratteri (“XXXXX.1234567”) composta da:
 - XXXXX - sigla che indica la tipologia del certificato: **CHEDA**;
 - numero del certificato (fisso di 7 cifre con eventuali zeri iniziali).
 - Sottocampo “quantità riferita al documento”: quantità che si intende dichiarare;

- Sottocampo "unità di misura riferita al documento": unità di misura della quantità che si intende dichiarare (KGM o TNN).

Si rappresenta inoltre che, con riferimento ai certificati sanitari/veterinari richiesti dagli operatori **prima del 14 dicembre 2019**, le relative istanze presentate agli Uffici USMAF e PIF resteranno in lavorazione sugli attuali sistemi informatici. Pertanto, i certificati sanitari/veterinari rilasciati sui vecchi sistemi potranno essere utilizzati dagli operatori anche successivamente al 14 Dicembre 2019 e devono essere indicati nella casella 44 del DAU con le relative regole di compilazione, già pubblicate sul sito istituzionale di ADM.

AVVERTENZA PER I DICHIARANTI

Nelle more dell'entrata a pieno regime del nuovo sistema informativo unionale TRACES NT, al fine di garantire il corretto funzionamento dello Sportello Unico Doganale/Ministero della Salute, saranno attivate, **a partire dal 14 dicembre 2019**, le procedure di *fallback* in relazione ai seguenti certificati:

- **C678**
Documento sanitario comune di entrata per i mangimi e gli alimenti di origine non animale (DSCE-D), di cui all'allegato II, parte 2, sezione D, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261);
- **02CS**
Autorizzazione/Nulla Osta per l'importazione di materiali a contatto con alimenti;
- **C640**
Documento sanitario comune di entrata per gli animali (DSCE-A) di cui all'allegato II, parte 2, sezione A, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)".

Tanto premesso, con riferimento ai certificati da ultimo elencati, **l'operatore economico dovrà trasmettere la dichiarazione d'importazione solo dopo aver concluso il relativo iter autorizzativo.** Un volta garantita la piena operatività del sistema TRACES NT, si provvederà a disattivare le procedure di *fallback* in maniera tale da ripristinare la possibilità per l'operatore economico di sottomettere la dichiarazione doganale indicando i codici richiesta dei certificati elencati.

Si darà notizia del termine della procedura di fallback con successivo comunicato.